



# COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Atto N° 50 del 22-11-2017

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue, del mese di novembre con inizio alle ore 09:30, nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

<b>Mastrosanti Roberto</b>		<b>Presente</b>
<b>Gori Claudio</b>		<b>Presente</b>
<b>Bruni Maria</b>		<b>Presente</b>
<b>De Carli Alessia</b>		<b>Presente</b>
<b>Giombetti Giancarlo</b>		<b>Presente</b>
<b>Marziale Claudio</b>		<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Presiede il Roberto Mastrosanti

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 22-11-2017

**Il Dirigente del Settore**  
**F.to Eleonora Magnanimi**

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 22-11-2017

**Il Dirigente del Settore Finanziario**  
**F.to Eleonora Magnanimi**

Frascati, lì 22-11-2017

**Il Responsabile del Procedimento**  
**F.to Magnanimi Eleonora**

Frascati, lì 22-11-2017

**p.p.v. L'Assessore**  
**F.to**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

*ō1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.ö*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recitano:

*ō1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.ö*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita:

*ō Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.ö*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recitano:

*ō4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.ö*

Tenuto conto che questo ente avendo partecipato alla sperimentazione nell'esercizio 2014 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20/09/2017 avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Frascati per l'esercizio 2016;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 09/06/2017 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Verificato che nel bilancio economico-patrimoniale del Comune, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 21 in data 09/06/2017, relativamente al prospetto dello stato patrimoniale, è stata inserita all'interno dell'attivo una posta a titolo di partecipazione azionaria con un valore negativo, determinata dall'errata interpretazione del principio contabile OIC 17 e dell'art. 2426, n. 4 del codice civile, i quali stabiliscono che la valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese controllate deve avvenire secondo il metodo del patrimonio netto;

Dato atto che la partecipazione negativa è stata rettificata con scritture di pre-consolidamento per essere inserita all'interno del bilancio consolidato;

Preso atto che era stata proposta all'attenzione della Giunta comunale e del Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di deliberazione n. 39 del 16/10/2017, avente ad oggetto il medesimo di cui alla presente.

Rilevato che ad esito è pervenuto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 89 del 19/10/2017 il quale ha espresso parere sfavorevole all'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016;

Preso atto delle controdeduzioni formulate dal Dirigente del Settore al Bilancio dell'Ente, inviate al Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al presente atto ed ai cui contenuti integralmente si rinvia, e ritenuto in tal modo di doverne prendere atto riservandosi ulteriori approfondimenti;

Visto l'allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita:

*1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*

*í í í í í í í í í .*

*d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo=*

*í í í í í í í í í ö*

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che la partecipazione negativa esposta in narrativa è stata oggetto di scritture di pre-consolidamento, riportando ad un valore corretto la posta delle immobilizzazioni finanziarie;
2. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, per le motivazioni in premessa, dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, allegata alla presente deliberazione

per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, in uno con l'allegata nota a firma del Dirigente del Settore al Bilancio dell'Ente inviate al Collegio dei Revisori dei Conti, il tutto per le consequenziali attività di cui al precedente comma 1.

3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., all'Organo di revisione dell'Ente;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Mastrosanti Roberto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Smargiassi Michele

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

23-11-2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

✓ Immediatamente eseguibile

Frascati, lì 23-11-2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Smargiassi Michele

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

Frascati, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Smargiassi Michele